



CAPITOLATO SPECIALE

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZO
ANTINCENDIO: APS di prima categoria, 4x2, con cabina dop-
pia, per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco
volontari di Gardolo**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

**CORPO
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
GARDOLO**



INDICE

| | |
|--|----|
| Art. 1 (Oggetto dell'appalto)..... | 3 |
| Art. 2 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)..... | 3 |
| Art. 3 (Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi) | 3 |
| Art. 4 (Documenti che fanno parte del contratto) | 4 |
| Art. 5 (Importo del Contratto)..... | 4 |
| Art. 6 (Termine di consegna) | 5 |
| Art. 7 (Revisione prezzi)..... | 5 |
| Art. 8 (Avvio dell'esecuzione del Contratto) | 5 |
| Art. 9 (Anticipazione)..... | 5 |
| Art. 10 (Modalità e luogo di consegna) | 5 |
| Art. 11 (Accettazione e collaudi) | 5 |
| Art. 12 (Sospensione o proroga dell'esecuzione del Contratto) | 7 |
| Art. 13 (Modifica del Contratto durante il periodo di validità) | 7 |
| Art. 14 (Modalità di fatturazione e pagamenti)..... | 7 |
| Art. 15 (Controlli in corso di esecuzione del Contratto)..... | 8 |
| Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto) | 9 |
| Art. 17 (Subappalto)..... | 9 |
| Art. 18 (Tutela dei lavoratori) | 9 |
| Art. 19 (Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto) | 9 |
| Art. 20 (Sicurezza)..... | 9 |
| Art. 21 (Elezione di domicilio)..... | 10 |
| Art. 22 (Trattamento dei dati personali) | 10 |
| Art. 23 (Garanzia definitiva)..... | 10 |
| Art. 24 (Obblighi assicurativi)..... | 11 |
| Art. 25 (Penali)..... | 11 |
| Art. 26 (Clausola di forza maggiore) | 11 |
| Art. 27 (Risoluzione del Contratto) | 12 |
| Art. 28 (Recesso)..... | 13 |
| Art. 29 (Definizione delle controversie)..... | 13 |
| Art. 30 (Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)..... | 13 |
| Art. 31 (Obblighi in materia di legalità)..... | 14 |
| Art. 32 (Spese contrattuali) | 14 |
| Art. 33 (Norma di chiusura)..... | 14 |



Art. 1 (Oggetto dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di N° 1 APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) di prima categoria, rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui al Capitolato speciale parte tecnica, quale dotazione di servizio del Committente.
2. Per "Committente" si intende il Corpo vigili del fuoco volontari di Gardolo.
3. Il presente Capitolato disciplina le specifiche tecniche, le prestazioni minime e le condizioni contrattuali di esecuzione della fornitura suddetta.

Art. 2 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al Contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel presente Capitolato.
2. L'Appaltatore risponde direttamente della qualità e della rispondenza alle specifiche del Capitolato speciale parte tecnica ed alla normativa vigente, sia del veicolo nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquistati presso terzi.
3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio del mezzo e fino alla consegna dello stesso, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
4. Il Committente resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto contenuto nell'offerta tecnica dallo stesso presentata nell'ambito della procedura di affidamento che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 3 (Norme che regolano il Contratto e criteri interpretativi)

1. Le norme di riferimento per il Contratto sono, in via generale:
 - a) le norme del codice civile;
 - b) le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, solo se e nella misura in cui siano espressamente richiamate dai documenti contrattuali;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".

2. Il Contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del Contratto.
3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nell'avviso di gara.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi generali previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 (Documenti che fanno parte del contratto)

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - a) il presente Capitolato speciale parte amministrativa;
 - b) il Capitolato speciale parte tecnica e relativo Allegato 1 "Materiale di caricamento" (contenente i materiali di caricamento forniti dal Committente e quelli compresi nella fornitura);
 - c) l'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata nell'ambito della procedura di affidamento;
 - d) l'offerta economica dell'Appaltatore presentata nell'ambito della procedura di affidamento;
 - e) [Eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
 - f) in caso di Contratto di rete, il relativo Contratto;
 - g) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta;
2. Il Contratto è stipulato in forma di scrittura privata o mediante corrispondenza commerciale, a discrezione del Committente.

Art. 5 (Importo del Contratto)

1. L'importo contrattuale è pari all'importo previsto a base d'asta negli atti di gara, al quale si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Detto corrispettivo comprende tutte le spese per il trasporto e consegna presso il luogo convenuto, collaudo, documentazione, immatricolazione, nonché per ogni altra obbligazione prevista dal presente Capitolato e dal Capitolato tecnico.



Art. 6 (Termine di consegna)

1. La consegna dell'automezzo completo dovrà avvenire entro **550 (cinquecentocinquanta) giorni** naturali consecutivi dalla stipulazione del Contratto, ovvero nel minor termine offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, il Committente può procedere all'esecuzione anticipata del Contratto anche prima della sua stipula, con apposito atto comunicato all'Appaltatore. Nel caso di mancata stipulazione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite in via anticipata.
3. In caso di avvio anticipato dell'esecuzione del Contratto, il termine di consegna dell'automezzo decorre dalla data di avvio.

Art. 7 (Revisione prezzi)

1. E' esclusa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 8 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. L'avvio dell'esecuzione del Contratto si intende formalizzato con la stipula del Contratto o dell'avvio dell'esecuzione anticipato.
2. Il Committente, per il tramite del Comandante o di altro personale preposto, fornisce all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie all'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è tenuto a seguire tali istruzioni e direttive fornite dal Committente.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore .

Art. 9 (Anticipazione)

1. Non è previsto il riconoscimento all'Appaltatore di un'anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 10 (Modalità e luogo di consegna)

1. L'automezzo, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 11, deve essere consegnato presso la sede del Committente perfettamente funzionante, collaudato, immatricolato, completo ed allestito come previsto dal presente Capitolato.
2. La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell'Appaltatore e dal referente del Committente. Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'Appaltatore.
3. Contestualmente alla consegna dell'automezzo dovranno essere fornite n° 2 (due) copie, in lingua italiana e una versione in formato digitale pdf, della seguente documentazione:
 - a) Manuale Uso e Manutenzione dell'allestimento;
 - b) Manuale uso pompa e CAFS;
 - c) Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme;
 - d) Disegni con codici ricambi dell'intero allestimento;
 - e) Libretto d'uso e Manutenzione dell'autotelaio
 - f) Manuale "Guida rapida" relativo sia all'allestimento sia all'autotelaio;
 - g) Ulteriore documentazione prevista nel Capitolato speciale parte tecnica.

Art. 11 (Accettazione e collaudi)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dell'automezzo ed in tempo utile per essa (in conformità agli artt. 6 e 10 del presente Capitolato) deve comunicare al Committente l'avvenuta

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



ultimazione delle operazioni di allestimento e la disponibilità per il collaudo di cui al presente articolo. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

2. L'automezzo, una volta completato, dovrà essere sottoposto a collaudo ("collaudo di accettazione"), ad opera di un Collaudatore o di una Commissione di collaudo nominati dal Committente, presso lo stabilimento di produzione o di allestimento. Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza del mezzo allestito alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:
 - a) alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
 - b) al presente Capitolato speciale parte amministrativa;
 - c) al Capitolato speciale parte tecnica;
 - d) all'offerta presentata dall'Appaltatore ed accettata dal Committente, ed alle eventuali modifiche autorizzate.
3. Oltre ad ogni accertamento che il Collaudatore o la Commissione di collaudo riterrà utile eseguire, (anche in fase di realizzazione), saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:
 - a) esame dell'automezzo nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;
 - b) rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
 - c) prova di marcia su strada, su percorso altimetricamente e planimetricamente vario
 - d) prova di frenatura, effettuata a varie velocità;
 - e) verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;
 - f) prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali
 - g) prova dei sistemi di spegnimento pompa e sistemi di miscelazione schiume.
4. Il Committente potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché gli oneri per gli eventuali danni a persone e cose, che dovessero verificarsi a causa del cattivo funzionamento dei mezzi o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni, l'Appaltatore si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.
6. Il personale autista ed ausiliario addetto all'esecuzione delle prove sarà messo a disposizione e pagato dall'Appaltatore, salvo la facoltà del Committente di sostituire il predetto, in tutto o in parte, con proprio personale. Per lo svolgimento delle prove esterne allo stabilimento di approntamento il veicolo sarà munito di targa "prova" e regolarmente assicurato a cura e spese dell'Appaltatore.
7. Il collaudo d'accettazione, con esito positivo, non solleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa la rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'automezzo a quanto stabilito contrattualmente, circa la qualità e il corretto dimensionamento dei materiali impiegati, nonché circa le difformità ed i vizi delle prestazioni oggetto della fornitura, non conosciuti e non riconoscibili in sede di collaudo (art. 1667, 1668 e 1490 del codice civile).
8. L'esito del collaudo è documentato da apposito certificato emesso, entro il termine di 30 giorni dall'inizio delle operazioni, dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo incaricati. Il certificato di collaudo dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscriverlo, il Collaudatore o la Commissione di collaudo lo trasmetteranno all'Appaltatore via PEC assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi decorso inutilmente i quali, in assenza di riserve scritte, lo stesso si intenderà pienamente accettato.

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



9. Eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali dovranno constare dal certificato di collaudo e l'Appaltatore sarà chiamato in tal caso a rispondere al Committente, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intenderà porre in essere ed i relativi tempi di attuazione.
10. Fino alla data di emissione del certificato di collaudo, tutte le componenti della fornitura si intenderanno proprietà dell'Appaltatore, che ne sopporterà i rischi relativi.
11. Qualora il collaudo dia esito negativo, in tutto o in parte, e l'Appaltatore non provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive entro i tempi stabiliti dal Committente, quest'ultimo potrà dichiarare la non accettazione della fornitura. In tale evenienza il Contratto si intende risolto di diritto senza ulteriore necessità di messa in mora, l'Appaltatore non è autorizzato a consegnare i beni oggetto della fornitura ed è obbligato alla restituzione degli eventuali pagamenti già ottenuti. In tutti i casi è fatto salvo il diritto del Committente di addebitare gli ulteriori danni subiti.

Art. 12 (Sospensione o proroga dell'esecuzione del Contratto)

1. Il Committente, su richiesta motivata dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei termini di esecuzione del Contratto o concederne la proroga.

Art. 13 (Modifica del Contratto durante il periodo di validità)

1. Nessuna modifica alla fornitura può essere apportata dall'Appaltatore senza la previa autorizzazione del Committente.
2. Il Committente può autorizzare o imporre all'Appaltatore modifiche, sempre che la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto, né ad indennizzi di sorta.
3. In caso di modifiche autorizzate o imposte, le stesse sono formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo.

Art. 14 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

1. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà liquidato, come segue:
 - a) primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo, alla data di presenza dell'autotelaio di base presso l'officina dell'allestitore, opportunamente documentata;
 - b) secondo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo, alla data di comunicazione della conclusione delle operazioni di allestimento, opportunamente documentata;
 - c) saldo, pari al 30% dell'importo complessivo, alla data di consegna del veicolo e della documentazione accessoria, nonché ad avvenuta erogazione della formazione agli addetti del Committente, prevista dal Capitolato speciale parte tecnica, a condizione dell'avvenuto esperimento del collaudo di accettazione di cui all'art. 12 con esito positivo.
2. L'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura intestata al Committente, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare l'oggetto della fornitura e/o lo stato di avanzamento di pertinenza.
3. Ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), l'Appaltatore si impegna a praticare in favore del Committente, ed esporre in fattura, la riduzione del prezzo nella misura di spettanza.
4. I pagamenti effettivi, fatti salvi i controlli di legge e quanto previsto ai commi seguenti, avverrà entro a 60 giorni "data fattura", esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato



CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO

all'Appaltatore presso il conto dedicato debitamente indicato. Il bonifico bancario tiene luogo, a tutti gli effetti, della quietanza di pagamento.

5. I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dei seguenti controlli:
 - a) verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito positivo;
 - c) acquisizione della liberatoria da parte di eventuali subappaltatori;
 - d) verifica della corrispondenza tra il soggetto destinatario del Contratto ed il soggetto emittente il documento fiscale di addebito;
 - e) verifica della corrispondenza tra conto corrente indicato nel documento fiscale di addebito e conto corrente presso il quale si effettua il pagamento.
6. In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cattimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga, anche in corso di esecuzione del Contratto, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente al Committente; il Committente procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa il Committente nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. Il Committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione.
10. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15 (Controlli in corso di esecuzione del Contratto)

1. Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tale riguardo l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica ed assicura, a tal fine, l'accesso agli stabilimenti di produzione.
2. Il Committente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a risponderne nei tempi e nei modi specificati dal Committente, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.



CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO

3. Il Committente si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero i presupposti di gravi inadempienze contrattuali ovvero il rischio di mancato rispetto del termine di consegna previsto nel presente Capitolato, il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto.

Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti derivanti dal Contratto)

1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo autorizzazione del Committente.
2. E' vietata altresì la cessione dei crediti, salvo autorizzazione del Committente e comunque purchè sia garantito il diritto del Committente di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.

Art. 17 (Subappalto)

1. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappalto non costituisca cessione di fatto del Contratto;
 - b) che le prestazioni che intende subappaltare siano state indicate dall'Appaltatore nella propria offerta;
 - c) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle relative prestazioni;
 - d) che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.
2. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Non configurano subappalto la sub-fornitura dell'autotelaio da parte dell'allestitore, né l'affidamento di prestazioni di manutenzione ai centri di assistenza facenti parte delle reti di assistenza indicate dall'appaltatore.
4. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore.

Art. 18 (Tutela dei lavoratori)

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 (Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto)

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 (Sicurezza)

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

Art. 21 (Elezioni di domicilio)

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) risultante dal Registro delle imprese o in alternativa presso la sede legale dell'Appaltatore privilegiando gli strumenti informatici e ferma restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 22 (Trattamento dei dati personali)

1. In relazione alla fornitura affidata, il titolare del trattamento dei dati personali è il Committente, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE.
2. Non ravvisandosi nell'oggetto e nelle modalità di esecuzione del Contratto i presupposti di cui all'art. 28 del predetto regolamento, il Fornitore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23 (Garanzia definitiva)

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore .
4. Nel caso di integrazione del Contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure al Committente deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) *Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è esclusivamente quello del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Amministrazione appaltante*.
 - b) *In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante.*
 - c) *In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili al Committente.*
6. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Committente (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



7. Il Committente non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dal Committente.

Art. 24 (Obblighi assicurativi)

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del Contratto.
3. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammarchi.

Art. 25 (Penali)

1. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna del bene previsto dal presente Capitolato, è applicata la penale dell'1,5 per 1000 (unovirgolacinquepermille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui al presente Capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, il Committente può procedere a dichiarare la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti al ritardo.

Art. 26 (Clausola di forza maggiore)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Capitolato, per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del Contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Committente valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, autorizzando una sospensione del Contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del Contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 27 (Risoluzione del Contratto)

1. Per la disciplina della risoluzione del Contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione delle prestazioni;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del Contratto a terzi, in violazione del presente Capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto entro il termine richiesto dal Committente;
 - g) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) il riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Committente presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumeo alla qualità della fornitura o del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Committente stesso;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente Capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

12

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO



- k) violazione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) violazione degli obblighi di legge in materia di tutela dell'ambiente;
 - m) violazione degli obblighi di legge in materia di tutela dei dati personali;
 - n) qualora il Committente abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento;
 - o) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore ;
 - p) perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni, iscrizioni, permessi e concessioni previste dalla normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del Contratto;
 - q) mancata o carente copertura assicurativa da parte dell'Appaltatore , secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
 - r) altre ipotesi previste dal presente Capitolato a pena di risoluzione.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 28 (Recesso)

1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 29 (Definizione delle controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione del Contratto che successivamente al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede il Committente.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitri, mentre è sempre ammessa la transazione.

Art. 30 (Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore , a pena di nullità del Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
3. "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore /subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
4. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del Contratto sottoscritto con il Committente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Committente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
6. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente Contratto al Committente".



CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI GARDOLO

7. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Il Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Contratto.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto. L'Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine L'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione fra l'Appaltatore e il proprio subcontraente ed il Codice Identificativo Gara indicato dal Committente.

Art. 31 (Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore /subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 (Spese contrattuali)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali e fiscali conseguenti alla stipula del Contratto, ad esclusione dell'I.V.A..

Art. 33 (Norma di chiusura)

1. L'Appaltatore , avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del Contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'esecuzione del Contratto, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.
2. I richiami a norme in materia di contratti pubblici, presenti nel presente Capitolato e nel Contratto, si intendono effettuati in via meramente convenzionale e devono intendersi limitati esclusivamente alle specifiche disposizioni richiamate, non sussistendo i presupposti soggettivi per l'applicabilità integrale in capo alle procedure poste in essere dal Committente, per carenza del presupposto soggettivo.